

trebbe accadere che il bilancio fosse già approvato, e quindi sarebbe necessaria una legge speciale. (*Segni di assenso*).

Metto ai voti l'articolo coll'aggiunta testè letta.

SANGUINETTI. Pregherei la Commissione a dire se accetta o no la redazione proposta dal signor presidente.

PRESIDENTE. Io ho solo letto la redazione della Commissione facendo qualche osservazione.

SANGUINETTI. Mi pare che il presidente ha detto di aggiungere: « o nella legge del bilancio, o per legge speciale. » In ogni caso, io farei questa proposta formale, cioè che si dica: « o con legge speciale, » perchè sarebbe strano che la Camera volesse limitarsi a vendere le navi unicamente in forza della legge del bilancio.

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora il nuovo a'inea sarebbe così concepito:

« L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata o con la legge del bilancio, o con legge speciale. »

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Prego la Commissione a volermi dare una spiegazione intorno al significato di queste parole, « le alienazioni e permutate di beni acquistati all'asta fiscale nell'interesse, ecc. » Io non comprendo come un atto, un contratto di permuta possono avere luogo per mezzo dell'asta.

Capisco: le alienazioni, gli acquisti possono seguire per mezzo dell'asta; ma una permuta all'asta, per il mio pensiero è incomprendibile. La conseguenza di questa osservazione è, o che nell'articolo 14 della Commissione manca qualche parola, oppure che il concetto di essa non è abbastanza chiaramente definito. In ogni caso la Commissione mi sarà gentile per fornirmi spiegazioni che mi dilucidino le sue parole.

CORRENTI. La spiegazione che domanda alla Commissione l'onorevole Cavallini, non mi pare difficile a darsi, perchè essa si trova anche solo leggendo le parole scritte nell'articolo 14.

L'articolo non dice già che le alienazioni e le permutate, di cui esso parla, debbano essere fatte all'asta; quindi non esiste la difficoltà che la permuta sia fatta colla forma dell'asta. L'articolo dice solo che i beni i quali sono pervenuti al demanio per effetto di subaste in conseguenza della riscossione delle imposte, o per esecuzione forzata contro debitori demaniali, possano essere, quando non debbano far parte del demanio dello Stato, possano essere, dico, venduti o permutati senza l'autorizzazione d'una legge speciale. Tutto ciò mi par chiaro, e non credo che faccia nascere il dubbio temuto dall'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini è soddisfatto?

CAVALLINI. L'onorevole Correnti m'ha letto l'articolo, che io pure ed altri avevamo riletto, e mi ha

risposto, che l'articolo è più che chiaro! Con tale risposta che debbo io replicare? Se le parole fossero così chiare, come a lui pare, la Camera mi farebbe certo l'onore di ritenere per certo che io non avrei pronunciato verbo.

Ma, a parte queste osservazioni supervacanee, se si crede di parlare di permutate che seguano dopo l'acquisto all'asta, non sono io che farò ulteriore opposizione; però mi sia permesso replicare che le parole, come suonano e come giacciono materialmente, non sono le più felici, e che una diversa formola toglierebbe ogni dubbio.

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha nulla da aggiungere riguardo all'osservazione dell'onorevole Cavallini, do la parola all'onorevole Sella.

SELLA. Io vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole Commissione, se, cioè, parlandosi qui delle concessioni per derivazioni d'acqua, s'intende che il Governo abbia, senza uopo di legge, facoltà di far concessioni perpetue d'acqua.

Osservo a tale proposito che la legge dei lavori pubblici non è bene esplicita sopra tale argomento: essa parla di concessioni, e dice: « sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo. »

La Camera non ignora di certo quanta sia la gravità di coteste questioni e quanti gravi reclami possono sorgere in proposito, come ne abbiamo avuto recentemente l'esempio pel canale derivato dal Ticino.

Siccome è cosa molto importante, io mi limito, per mia intelligenza della legge, a chiedere alla Commissione se intenda che questa derivazione d'acqua sia anche in perpetuo.

Una volta l'amministrazione in genere (non so qual norma abbia ora l'onorevole ministro delle finanze) teneva per regola di non dare mai concessioni d'acqua oltre trent'anni; e ultimamente, quando si trattò della derivazione d'acqua pel comune di Ancona, siccome si doveva darla per novant'anni, per togliere di mezzo ogni dubbio, ebbe ricorso all'autorità del Parlamento proponendo una legge.

La questione essendo gravissima, io domando questo a titolo di schiarimento.

RESTELLI, relatore. La Commissione nell'usare la parola *concessione* per derivazione d'acqua, ha inteso quel genere di concessioni che stabiliscono una servitù su acque pubbliche per la derivazione d'acqua. Quindi, non è veramente l'alienazione, nel senso in cui l'intende l'onorevole Sella, che questo articolo contempla; bensì soltanto la concessione per derivazioni d'acque pubbliche che, nel concetto tecnico, corrisponde alla imposizione di una servitù su di un'acqua pubblica.

Queste concessioni possono bensì essere più o meno durature e, in alcuni casi, anche perpetue; e quindi capisco anche come, in molti casi, sarà molto affine, avuto riguardo all'importanza della cosa, una mera